



n. 30589

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 120/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., nell'ambito del giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero **30589** del registro di segreteria, nei confronti di:

D'ELIA Antonio, C.F. DLENTN59H02D754P, nato in Fragagnano (TA)

il 02.06.1959 e residente in Legnano (MI) alla via Savonarola Gerolamo

n. 19, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di

Milano al numero M:0000027409 PEC:

antonio.delia.kh3i@pec.mi.omceo.it, rappresentato e difeso

dall'Avvocato Paolo Vinci (cod. fisc. VNCPLA57A26G325J) del Foro di

Milano e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Milano,

Piazza della Conciliazione n. 5, pec: paolo.vinci@milano.pecavvocati.it;

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130

c.g.c. dal convenuto nella comparsa di risposta depositata in data del

27 febbraio 2024.

VISTO il previo parere favorevole reso in data 12 febbraio 2024 dalla Procura regionale.

VISTO il decreto di questa Sezione n. 12 del 21 marzo 2024 con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza del 19 giugno 2024 ai fini della definizione del giudizio.

VISTA la documentazione contabile depositata dalla convenuta.

SENTITI, nell'odierna camera di consiglio del 19 giugno 2024, avv. Paola Caferri per delega dell'avv. Paolo Vinci per il convenuto e il Pubblico ministero nella persona del dott. Fabio D'Aula. Omessa la relazione d'udienza su consenso delle parti.

FATTO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio D'ELIA Antonio per vederlo condannare al pagamento, in favore di ASST Ovest Milanese, dell'importo di 205.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di colpa grave, per danno indiretto pari all'importo pagato dall'Azienda ospedaliera ad esito della transazione sottoscritta con la sig.ra Racano.

Il convenuto, con comparsa di costituzione del 27 febbraio 2024, si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accogliere la richiesta di rito abbreviato, già formulata alla Procura attrice con memoria dell'8 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 130 c.g.c , con proposta di pagamento di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00 centesimi), pari a circa il 31% della pretesa risarcitoria complessiva (pretesa risarcitoria quantificata in € 205.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione

	monetaria pari ad 51.036,35), ammontante a circa € 256.036,35.	
	La Procura, con memoria del 12 febbraio 2024 redatta <i>ex art.</i> 130, comma 1, D.Lgs. n.174/2016, ha formulato parere favorevole alla definizione agevolata proposta dal convenuto, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al <i>quantum</i> proposto.	
	Con decreto n. 12 del 21 marzo 2024, il Collegio ha ammesso il sunnominato al rito abbreviato, determinando in € 80.000,00 (già comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria) la somma dovuta a ASST Ovest Milanese e fissando il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto per il versamento della somma dovuta, con onere di deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e la quietanza dell'Amministrazione.	
	In data 12 aprile 2024, il convenuto ha depositato documenti attestanti l'avvenuto pagamento della somma (disposizione del 5 aprile 2024 eseguita l'8 aprile 2024) e la reversale di incasso dell'Amministrazione (n. 692 dell'11 aprile 2024) che attesta l'avvenuto incasso della somma.	
	Nell'udienza camerale del 19 giugno 2024, il difensore del convenuto ha chiesto la definizione del giudizio con compensazione delle spese. Il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto pagamento, si è associato a tale richiesta rimettendosi al Collegio sulla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.	
	DIRITTO	
	Stante quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.	
	3	

Ai sensi della predetta norma, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. Il convenuto ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio. Su detta richiesta la Procura si è rimessa al Collegio.

Questo Collegio, alla luce della complessiva valutazione della condotta
ascritta al convenuto e della mancata opposizione della Procura sul
punto, si ravvisano giusti motivi per compensare di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA definito il giudizio n. 30589 instaurato dalla Procura regionale nei confronti di D'ELIA Antonio, C.F. DLENTN59H02D754P,
ai sensi dell'art. 130, comma 8 c.g.c..

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis)

(dott. Vito Tenore)

Depositata in Segreteria il 20/06/2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti